



Città di Sassuolo

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

N. 79 del 9/6/2023

Visto l'art. 239 del Tuel;

Vista la documentazione inviata via mail dall'Ente in data 6.6.2023:


- 1) proposta di determinazione dirigenziale avente ad oggetto: "Costituzione del Fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente – anno 2023 – Comune di Sassuolo"
- 2) scheda di costituzione del Fondo (allegato A) che illustra la composizione del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente e il rispetto dei vincoli di spesa vigenti;
- 3) scheda di calcolo Fondo anno 2018 (allegati B e C) per la verifica dell'eventuale adeguamento del limite al trattamento economico accessorio consuntivo 2022 e anno 2023, di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019;
- 4) deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 4.4.2023 avente ad oggetto: "Linee di indirizzo in merito alla costituzione del fondo risorse decentrate personale dipendente del comparto del Comune di Sassuolo anno 2023 e seguenti - Approvazione";
- 5) relazione tecnico – finanziaria al fondo dipendenti del comparto, ex art. 79 CCNL 16.11.2022 (art. 46, comma 3-sexies, D.lgs. 30.3.2001 n. 165, circolare MEF n. 25 del 19.7.2012);

Visti:

- il D.Lgs. 267 del 18/8/2000 nonché il D.Lgs. 118/2001, lo Statuto e il regolamento di contabilità dell'Ente;
- la deliberazione G.C. n. 76/2023 che ha definito le linee di indirizzo per la costituzione delle fondo delle risorse decentrate anno 2023, in linea con le previsioni del nuovo Contratto Collettivo Nazionale 16.11.2022, vigente per il triennio 2019-2021.

Visti e richiamati:

- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;
- la Deliberazione n. 19 del 9.10.2018 – Sez. Autonomie che con pronuncia sulla questione di massima posta dalla Sez. Lombardia, enuncia il seguente principio di diritto: *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lett. a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21.05.2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017"*;



- il Decreto attuativo del 17 marzo 2020 ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato in G.U. n. 108 del 27.4.2020, che, in applicazione dell'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, testualmente recita: “Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018” in applicazione ai comuni dal 20 aprile 2020;

Premesso che:

- il D.Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce competenza di ordine gestionale dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali 2019-2021 che prevede, fra l'altro, il riassetto organico delle disposizioni in materia di costituzione e utilizzo del fondo agli artt. 79 e 80;

Vista la proposta di costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 nel rispetto delle disposizioni vigenti, fatti comunque salvi i successivi provvedimenti di destinazione all'esito della contrattazione integrativa annuale 2023;

Preso conoscenza del provvedimento di Giunta Comunale n. 76 del 4.4.2023 con il quale sono state definite le direttive per la quantificazione del fondo incentivante per il trattamento accessorio del personale non dirigente anno 2023 e seguenti;

Considerato che in base al citato art. 79 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, vigente dall'anno 2023, la parte stabile del Fondo risorse decentrate è costituita:

- dall'unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017 (art 31, c. 1, del CCNL 2004), come certificate dal collegio dei revisori, comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto, come previsto dall'art. 67, c. 1, del CCNL 21 maggio 2018;
- dagli incrementi stabili degli importi indicati al comma 2, lett. a)-g) del medesimo art. 67 e dai nuovi importi indicati al comma 1, lett. b) e d) e al comma 1-bis dell'art. 79;
- dalle risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

Preso atto che l'importo consolidato delle risorse decentrate stabili 2017 del Comune di Sassuolo, così come certificato dal Revisore dei Conti, che configura pertanto il “fondo risorse decentrate” per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 67 comma 1 del nuovo CCNL 2016/2018, è pari ad € 1.206.070,54 (importo risorse stabili 2017);

Preso atto altresì che:

- ai sensi dell'art. 79, comma 1-bis, del CCNL 16.11.2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale (dal 1.4.2023) nella parte stabile del fondo risorse decentrate confluisce la quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, tenendo conto nel calcolo della percentuale di part time del

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N.0028142/2023 del 16/06/2023
 Firmatario: PAOLO VIANO, CLAUDIO MALAVASI
 Documento Principale

personale dovendo garantire la neutralità finanziaria dell'operazione, che per il Comune di Sassuolo è pari ad € 49.561,52;

- ARAN, in risposta a nota n. 12364 del 25.11.2022, precisa che tale incremento “è per definizione un incremento di risorse stabile, ragione per cui, contrattualmente, non sono previsti meccanismi di decurtazione”;

Visto l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;


Preso atto che ai sensi dell'art. 79, comma 6, la quantificazione del Fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione – ex incarichi di Posizione Organizzativa) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1 lettere b) e d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge;

Tenuto conto che:

- l'art. 67 comma 2 lettere a) e b) del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21.5.2018 secondo cui l'importo del fondo risorse decentrate è stabilmente incrementato, rispettivamente, di “un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019”, che per il Comune di Sassuolo è pari ad € 20.800,00 e di “un importo pari alle differenze tra gli incrementi di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”, che per il Comune di Sassuolo è pari ad € 15.186,00;
- l'art. 79, comma 1, lettere b) e d) del CCNL del comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 il quale prevede che il fondo per le risorse decentrate è incrementato stabilmente “di un importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1.1.2021, applica quanto previsto al comma 5”, che per il Comune di Sassuolo è pari ad € 18.843,50 e di “un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”, che per il Comune di Sassuolo è pari ad € 13.916,50;

Considerato che tali incrementi restano confermati in modo permanente nei fondi degli anni successivi e non sono assoggettati al limite di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, così come previsto nella dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL del 21.5.2018, come affermato dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, nonché come previsto dall'art. 79, comma 6, del CCNL del 16.11.2022;

Tenuto conto anche che il D.L. 14.12.2018, n. 135 che all'articolo 11 ha previsto quanto segue: “in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità



finanziarie di cui all'articolo 48 del d.lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico”;

Preso atto che, secondo gli accordi ad oggi intercorsi con l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico:

- al fine di consentire alla stessa l'assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D da assegnare al Servizio Sismica, è stata ceduta una quota di salario accessorio pari ad € 3.200,00 di parte stabile del Fondo Risorse Decentrate 2023, pari alla quota di salario accessorio riconosciuto ex vigente sistema di misurazione e valutazione del Comune di Sassuolo ad unità di personale Cat. D1, cessata dal servizio, di performance individuale e collettiva nonché quota di indennità di comparto;

Preso inoltre atto che:

- il tutto avverrà salvo conguaglio, oltre la quota già trasferita al Fondo dell'Unione nell'anno 2019, come disposto con DGC n. 255/2018, pari ad € 2.850,00 di parte stabile, nell'anno 2020, come disposto con DGC n. 190/2019, 19/2020 e 203/2020, pari ad € 12.292,69 di parte stabile ed € 11.875,00 per risorse in bilancio per incaricati di posizione organizzativa, nell'anno 2021, come disposto con DGC n. 190/2019 e 136/2021, pari ad € 3.907,92 di parte stabile e nell'anno 2022, come disposto con DGC 136/2021, 230/2021, 180/2022 e 221/2022, pari ad € 9.792,72 di parte stabile;
- in applicazione dell'art. 70 sexies, comma 4, del CCNL 21.05.2018, per consentire una corretta perequazione del trattamento accessorio del personale dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, dall'anno 2019 è stata destinata, in accordo tra i Comuni, l'Unione e le parti sindacali, una quota pari all'1% del totale dei singoli Fondi Risorse Decentrate anno 2018 dei Comuni aderenti, che per il Comune di Sassuolo ha comportato una decurtazione permanente pari ad € 10.177,49, affinché - ex attuale giurisprudenza contabile ed in particolare la Sentenza della Corte dei Conti Sardegna n. 60/2017, Sez. reg. di controllo Emilia Romagna del. n. 231/2014, Sez. reg. di controllo Piemonte del. n. 102/2016, 133/2016, 138/2016)
- la costituzione del Fondo dell'Unione, sotto il profilo strettamente contabile, risulti a “saldo zero” e non comporti un incremento della spesa per il trattamento accessorio precedentemente sostenuta dai singoli Comuni aderenti (sul punto cfr. Sezione delle Autonomie del. n. 8/2011);
- in considerazione delle quote trasferite all'Unione dal Comune di Sassuolo, il limite di riferimento per il trattamento accessorio del personale del comparto e degli incarichi di Elevata Qualificazione (ex Posizioni Organizzative) dell'anno 2023, di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, è rideterminato in € 1.244.889,53 (limite 2016 € 1.298.985,35 – quote trasferite all'Unione per € 42.220,82 dal fondo del comparto ed € 11.875,00 dalle risorse in bilancio per Posizioni Organizzative);

Visti:

- il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che all'art. 33 prevede che: (...) *Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 (...);*
- il Decreto attuativo del 17 marzo 2020 ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato in G.U. n. 108 del 27.4.2020, che, in applicazione dell'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, sopra richiamato, testualmente recita: “*Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018*” in applicazione ai comuni dal 20 aprile 2020;
- la circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché del Ministero dell'Interno prot. 1374 del 8.6.2020, sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che recita testualmente: “*Il Decreto chiarisce che, anche le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio contenute nell'art. 33, si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale (art. 1, comma 2).*”

COMUNE DI SASSUOLO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0028142/2023 del 16/06/2023
Firmatario: PAOLO VIANO, CLAUDIO MALAVASI
Documento Principale

Sotto questo profilo, nelle premesse del Decreto è contenuta l'importante specificazione secondo cui "è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018". Ciò significa che il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019";

Considerato che:

- nella determina n. 645 del 25.11.2022, si è provveduto a verificare che, rispetto al numero dei dipendenti in servizio alla data del 31.12.2018 (n. 225,78 tenuto conto del personale assunto a tempo determinato, del personale a tempo parziale e del personale incaricato di Posizione Organizzativa, di cui n. 207,78 unità per personale del comparto non incaricato di P.O.), alla data di costituzione del fondo non si rilevava incremento di personale;
- a consuntivo, alla data del 31.12.2022, si conferma l'assenza di incremento di personale assunto a tempo indeterminato, come da allegato B) alla bozza di determina,
- alla luce dei punti precedenti non si deve adeguare, per l'anno 2022, in aumento il limite del trattamento accessorio, di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018 ma nemmeno ad effettuare una riduzione dello stesso, come previsto dalla disposizione sopra citata;
- anche per l'anno 2023 la previsione di cui all'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, considerando in via previsionale le assunzioni di personale previste dalla programmazione triennale dei fabbisogni 2023/2025 del Comune di Sassuolo, non risulta applicabile non rilevandosi incrementi di personale rispetto all'anno 2018 come da allegato C) alla bozza di determina;


Preso atto che:

- le cessazioni di personale nell'anno 2022 consentono l'incremento della parte stabile del fondo per Retribuzione di Anzianità ed Assegni ad Personam per € 512,33 e della parte variabile per € 469,62;
- le cessazioni di personale nell'anno 2022 e degli anni precedenti dell'area di vigilanza, in servizio alla data del 1.1.1998 e assunto fino al 31.3.1999, liberano quote di cui all'art. 7 comma 7 CCNL del 31.3.1999 derivanti dal passaggio ad ex 6^a q.f. e alla categoria C, con decorrenza dalla data di stipulazione del medesimo CCNL, per le quali si era fatto fronte con somme aggiuntive, per € 119,76;
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo, oltre le quote per la R.I.A. del personale cessato negli anni precedenti per € 24.424,37, quale consolidato anche per gli anni a venire

Visto l'art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Preso atto altresì che la componente variabile del fondo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno come disposto dal medesimo art. 79, comma 2, stanziabili, secondo le previsioni di cui al comma 4, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e dal comma 3 in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 604 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022);

Considerato in particolare, che per i Comuni, sono stanziabili:



1. ex art. 79, comma 2, CCNL del 16.11.2022:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j) e k) del CCNL 21.5.2018, nel dettaglio che segue:
- a) risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;
 - b) quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;
 - c) risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
 - d) importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo totale confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
 - f) risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;
 - g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;
 - (...)
 - k) integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di Comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70- sexies;
- b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; (importi ex commi 4 e 5-bis dell'art. 208 del C.d.S.); (...)
- d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01.04.1999”;

2. ex art. 79, comma 3, CCNL del 16.11.2022 “in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL”;

Preso atto che, con DGC n. 76/2023 sulle linee di indirizzo in merito alla costituzione del fondo risorse decentrate personale dipendente del comparto anno 2023, il Comune di Sassuolo, considerando che al momento non sussiste la relativa capacità di bilancio come previsto dal citato art. 79, comma 3, del CCNL 2019-2021, non ha potuto procedere con l'incremento delle risorse del fondo risorse decentrate e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6 (retribuzione di posizione e di risultato incarichi Elevata Qualificazione) in misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018;

Considerato che rispetto all'incremento di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 79 (pari a euro 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018) si precisa che:

- a) ex art. 79 comma 5 CCNL 16.11.2022, le quote pari a euro 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018 di competenza degli anni 2021 e 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023, per € 37.687,00;
- b) in alternativa, era possibile computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non fosse ancora definita, opzione che l'amministrazione ha deliberato di rimandare all'anno 2023 (ex DGC 196/2022);

Preso atto che l'Ente ha ritenuto di integrare con una quota ridotta pari all'1,112616%, e non fino al massimo 1,2% del monte salari anno 1997, come consentito dall'art. 15 comma 2 del CCNL 1/4/1999, in quanto detta integrazione ridotta risulta maggiormente coerente con le norme contrattuali e con i principi ordinamentali di finanza pubblica che regolano questi particolari profili gestionali, quindi integrando la parte variabile del fondo mediante l'impiego del fattore compositivo in questione nell'entità concretamente necessaria al fine di rispettare il limite complessivo ai Fondi di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, per un importo pari ad € 64.888,73;

Preso atto altresì che, con determinazione n. 801 del 30.12.2022 ad oggetto: "Proroga distacchi di dipendenti del Comune di Sassuolo alla società patrimoniale del Comune di Sassuolo "SGP" s.r.l. per gli anni 2023/2024", si prorogava il distacco a tempo pieno per gli anni 2023 e 2024 presso la società partecipata SGP s.r.l. – ex protocollo di intesa approvato con delibera di G.C. n. 275/2021- del dipendente del Comune di Sassuolo, Ing. Michele Francesco Rino;

Che, in considerazione della sottoscrizione del citato accordo, la società SGP srl provvede a rimborsare al Comune di Sassuolo, oltre al costo della spesa sostenuta dallo stesso per il distacco dell'Ing Rino, anche un importo pari ad € 45.000,00 a titolo di corrispettivo ex art. 43, comma 3, della L. 449/1997; il 50% del quale (ovvero € 22.500,00 compresi oneri riflessi ed IRAP), ex art. 67, comma 3 lett a) del CCNL 21/05/2018, è destinato al salario accessorio dell'Ente a titolo di compenso/produttività per l'attività svolta dalla predetta unità di personale;

Richiamati i propri pareri riferiti ai seguenti atti:


- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 19.12.2022 di approvazione del Documento Unico Programmazione 2023-2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale 60 del 19.12.2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025;
- la deliberazione n. 243 del 20.12.2022 con cui l'Organo esecutivo, ai sensi dell'art. 169 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e sulla base del bilancio di previsione 2023-2025 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 26.4.2023 di approvazione del Rendiconto della gestione 2022;

Dato atto che:

- l'Ente non versa in situazione di dissesto finanziario o deficitarietà strutturale;
- il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025" che ha assorbito, tra l'altro, anche il Piano della Performance/PEG Obiettivi del Comune di Sassuolo anno 2023 è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11/2023;

Esaminati:

- la proposta di determinazione del Dirigente del Settore "Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane" dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- l'allegato A) alla determinazione del Dirigente con il quale si evince la composizione dei Fondi 2016 e



2023;

- in sintesi il Fondo 2023 risulta quantificato e così costituito in applicazione delle disposizioni del nuovo CCNL 16.11.2022, con la verifica del trattamento accessorio rispetto all'anno 2016 di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75:

Descrizione	Anno 2023	Anno 2016
Risorse Stabili	1.026.946,29	1.206.070,96
Risorse variabili soggette a limite	67.858,35	92.914,39
Totale Fondo Dipendenti competenza 2023	1.094.804,64	1.298.985,35
Stanziamiento P.O. in bilancio	268.392,41	0
Totale	1.363.197,05	1.298.985,35
Trasferimenti da fondi e risorse di bilancio Comuni a Unione ex art. 70 sexies e per perequazione		- 54.095,82
Nuovo limite trattamento accessorio art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017		1.244.889,53
In riduzione quota art. 67, c. 2, lett. a) e b) CCNL 21.5.2018 non soggetta al vincolo	- 35.986,00	
In riduzione quota art. 79, c. 1, lett. b) e d) CCNL 16.11.2022 non soggetta al vincolo	- 32.760,00	
In riduzione quota art. 79, c. 1-bis, CCNL 16.11.2022 non soggetta al vincolo	- 49.561,52	
Totale soggetto al vincolo	1.244.889,53	

Controllo limite 2016	-	0,00
------------------------------	---	-------------

Importi in costituzione non soggetti al limite		
<i>Risorse non soggette al vincolo (art. 43 L. 449/1997 entrate conto terzi, utenza, sponsorizzazioni da privati – presunte economie fondo a.p. – economie fondo straordinario a.p. - incentivi IMU-TARI - quota di euro 84,50 personale in servizio al 31.12.2018 (art. 79 comma 1 lettera b) CCNL 16.11.2022) anni 2021-2022 "una tantum")</i>	99.106,25	69.241,50

Dato atto pertanto che:

- il Fondo costituito come da scheda allegata per l'anno 2023 nonché il trattamento accessorio anno 2023 rispettano il limite ex art. 23 del D.lgs. 75/2017;
- che le somme sopra indicate trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 al Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 1 "Redditi da lavoro dipendente" per quanto riguarda gli oneri diretti e da riaccertare in FPV sul bilancio 2024; mentre per quanto riguarda gli oneri riflessi e l'irap (rispettivamente Macroaggregato 1 "Redditi da lavoro dipendente" e Macroaggregato 2 "Imposte e tasse"), secondo i principi contabili, le somme relative agli importi indicati sono previste negli stanziamenti del bilancio pluriennale di previsione dell'anno successivo secondo il principio di cassa, divenendo esigibili il 16 del mese successivo la data di liquidazione degli oneri diretti.

Tutto ciò premesso, analizzata la documentazione inviata agli uffici competenti, il Collegio, prendendo atto

E
 COMUNE DI SASSUOLO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N.0028142/2023 del 16/06/2023
 Firmatario: PAOLO VIANO, CLAUDIO MALAVASI
 Documento Principale

della costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023 del personale dipendente - non dirigente del Comune di Sassuolo e demandando al Nucleo Tecnico di Valutazione il compito sulla valutazione del grado di raggiungimento derivato di atto unilaterale di cui trattasi

Richiamato l'art. 40 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art. 55 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, il Collegio esprime

parere favorevole

alla proposta di costituzione del Fondo Risorse Decentrate 2023 per il personale dipendente - non dirigente, certificando altresì la compatibilità economico – finanziaria del suddetto Fondo per la contrattazione integrativa anno 2023 rispetto agli strumenti finanziari annuali e alla vigente normativa in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

L'Organo di revisione firmato digitalmente

Dott. Claudio Malavasi Presidente

Dott. Paolo Viano Componente

Dott. Giusto Balzani Componente

